

Accordo tra ex coniugi necessario per gestire i figli dei figli

I genitori separati agiscono di comune accordo sulle decisioni importanti per i figli come, per esempio, la scelta della scuola?

In sede di separazione viene posto a carico del genitore non collocatario della prole l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre normalmente il 50% (la percentuale può variare a seconda del caso specifico) delle spese straordinarie, quali le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche ed extrascolastiche.

Non sempre però per i genitori è facile accordarsi sulle questioni importanti relative alla vita dei figli; opinioni diverse tra i coniugi sussistono a volte anche se la famiglia è ancora unita, tanto più vi può essere disaccordo quando la coppia è separata.

Le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere sempre assunte di comune accordo dai genitori.

Ai sensi dell'art. 147 c.c., infatti, i genitori sono tenuti in solido tra loro a prestare il sostentamento del figlio in maniera proporzionale alle rispettive sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo.

L'art. 315 bis c.c. stabilisce poi che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in

tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Tra le decisioni di maggiore interesse per i figli la giurisprudenza è costante nell'affermare la scelta dell'indirizzo scolastico per esempio deve essere assunta concordemente dai genitori e l'assenza di consultazione preventiva col genitore non collocatario esclude che questo possa essere chiamato per il rimborso di spese sostenute per il minore.

Naturalmente tale discorso si può facilmente estendere non solo alle spese scolastiche ma anche ad ogni altro genere di spese extra che si riveli di maggior interesse per i figli, pur senza rivestire il carattere dell'urgenza. Qualora quindi non vi sia l'accordo dei genitori nell'affrontare una spesa si pone il problema se il coniuge dissenziente sia comunque obbligato a rimborsarla.

Prendiamo ad esempio il caso in cui il contrasto insorga tra i genitori sulla scelta della scuola privata o pubblica.

Il genitore dissenziente dovrà rimborsare il costo? Egli potrà innanzitutto rivolgersi al Giudice ordinario per dirimere il conflitto lasciando all'organo giudicante la scelta.

Sul punto la Suprema Corte (sent. n. 25026/2008), ha stabilito che l'iscrizione alla scuola privata non è un bisogno pri-

mario per la salute del figlio potendo l'istruzione essere compiuta con soddisfazione ricorrendo a una scuola pubblica.

Ugualmente il Tribunale di Milano con sentenza del 04.02.2015 ha disposto: «Nel porre rimedio ad un contrasto inerente questioni di particolare rilevanza per il minore, insorto nell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter c.c., in particolare in ordine all'iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 62/2000), nonché esplicazione principale del diritto costituzionale alla istruzione di cui art. 33 co. 2 Cost. Tale scelta, del tutto neutra dal momento che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte o orientamenti culturali, può essere dal giudice disattesa quando emergono, nella risoluzione del conflitto, elementi precisi e di dettaglio tali per cui, in concreto, affiorino interessi effettivi dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica».

In conclusione qualora non si ricorra al Giudice e il genitore collocatario scelga di proprio arbitrio di iscrivere il figlio ad una scuola privata anziché pubblica il genitore dissenziente potrà rifiutarsi di rimborsare per la quota di sua spettanza la spesa.

Massimiliano Bonvicini
Avvocato, Foro di Verona

FAMIGLIA / 1

Le spese extra per la prole si condividono

Le spese straordinarie, anche se non concordate, vanno rimborsate al coniuge?

Con una recente ordinanza depositata il 03.02.2016, la n. 2127/2016, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge che vive con i figli ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute anche se non concordate con il coniuge.

La Cassazione nel caso in questione ha rigettato il ricorso avanzato dal padre che si era rifiutato di corrispondere al coniuge il 50% delle spese per la retta dell'asilo privato delle figlie, accogliendo la tesi della madre che sosteneva che la decisione era già stata assunta concordemente quando le parti erano ancora conviventi.

In particolare la Corte ha enunciato il principio, già accolto dalla sentenza n.16175/2015 della Cassazione, secondo cui «non esiste a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli».

Fabio Benatti
avvocato

FAMIGLIA / 2

Unioni civili nuovi diritti per gli etero

Unioni civili: è previsto lo stesso trattamento per coppie etero e omosessuali?

Il clamore mediatico sulle unioni civili tra coppie omosessuali sta facendo passare in sordina il fatto che il provvedimento disciplini per la prima volta nel nostro paese anche le convivenze di fatto tra coppie eterosessuali.

A dire il vero, però, la legge sembrerebbe tutelare di più la coppia gay rispetto a quella eterosessuale. A quest'ultima, infatti garantisce esclusivamente il riconoscimento dello status e di alcuni diritti patrimoniali negando però i diritti successori.

Articolo 11 - I patti di convivenza tra eterosessuali servono a tutelare sotto il profilo patrimoniale e sanitario chi decide di non sposarsi, consentendogli di assistere il partner in ospedale.

Articolo 12 - In caso di morte del componente della coppia che ha stipulato il contratto di affitto, l'altro avrà diritto a restare nella casa per cinque anni.

Articolo 14 - In caso di separazione delle coppie di fatto, l'assegno di mantenimento sarà deciso dal giudice in base alla durata della convivenza, per i figli sono previste le stesse regole delle coppie sposate.

Andrea Giordano
avvocato

VOLONTARIATO

La solidarietà ci può rendere più ricchi

In che modo la solidarietà rende più produttivi e felici?

Gli Italiani sono campioni nella solidarietà, questa affermazione esce dai dati dell'ultimo rapporto di Charities Aid Foundation condotto sulle donazioni registrate nel 2015 in 24 Paesi. In questa speciale classifica delle Top 10 tra le nazioni più generose al mondo, entra anche l'Italia al nono posto. Questo studio evidenzia le nazioni che, in proporzione al Pil, hanno cittadini che fanno maggiori donazioni private e iniziative di solidarietà.

Primi sono gli Stati Uniti, seguiti da Nuova Zelanda, Canada, poi Gran Bretagna, Corea del Sud, Singapore, India, Russia, Italia, Olanda. Questi paesi hanno il 75% del Pil mondiale e dunque, a ben vedere, l'Italia sembra un'intrusa. Ma questo dato, oltre a regalare un sorriso e far ben sperare, incide anche sull'economia, oltre che sul rapportarsi al mondo con occhi diversi, e sottolinea che per essere generosi non serve esclusivamente "poterselo permettere". Saper andare oltre gli egoismi personali aiuta a vedere sotto un'altra luce le proprie difficoltà quotidiane.

Damiano Frasson
Formatore e Coach
GRUEMP